

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA FORNITURA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SIMULAZIONE NAVALE ESISTENTE - PROGETTO 'LABORATORI ACCADEMIA', CUP: D94D23002030006, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.5 'SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS): CUP D94D23002030006 - CIG B038DD9622

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: **19/02/2024 ore 12.00**

## PREMESSA

L'Accademia Nautica dell'Adriatico è un Istituto Tecnico Superiore ITS– dedicato all'alta formazione professionale nel settore marittimo portuale.

Con l'introduzione nell'offerta didattica dei corsi di infomobilità e logistica, produzione e progettazione navale, cybersecurity nel cluster marittimo e portuale e allievi macchinisti ferroviari, l'Accademia ha iniziato ad aprirsi a tutta l'area della mobilità sostenibile, proponendo un'offerta altamente qualificata collaborando con molti partner come imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo del territorio.

I corsi forniscono una risposta diretta alla richiesta da parte delle imprese del comparto dei trasporti e della logistica di profili lavorativi altamente specializzati e di immediato inserimento nel mondo del lavoro.

L'Accademia agisce e persegue i propri obiettivi nell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile delle persone e delle merci e nella Produzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture, oltre che ad assicurare, con continuità, l'offerta formativa di Tecnici Superiori in risposta alla domanda proveniente dal mondo del lavoro e a diffondere la cultura tecnica e scientifica tra i giovani, sviluppando attività di ricerca nei diversi ambiti del sistema economico della mobilità sostenibile.

Per la realizzazione del progetto 'LABORATORI ACCADEMIA', CUP: D94D23002030006, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.5 'SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS), Accademia ha la necessità di provvedere alla fornitura dell'ampliamento del Sistema di Simulazione Navale, attualmente in uso di Accademia.

L'obiettivo è espandere il laboratorio con moduli che consentono la creazione di scenari di varia ed elevata complessità, finalizzati all'addestramento del personale atto a navigare in mari ghiacciati (rispondente al polar code), gestione di emergenze ambientali in caso di sversamenti di sostanze inquinanti in genere (oil spill) e la simulazione di impianti complessi quali il rifornimento delle unità navali propulse a gas naturale liquefatto e il trattamento dello stesso in termini di trasporto e rigassificazione.

Al fine di ampliare le possibilità formative in termini di corsi quali il Bridge Team Resource Management, la manovra Avanzata, il TUG Mastering, la navigazione nei ghiacci e altri tra quelli cogenti e quelli facoltativi, nonché di dotare l'Accademia anche di un sistema ove sia possibile una simulazione di tipo "Whole Ship", inclusiva delle componenti di Macchina e Comunicazioni, nonché la gestione delle



operazioni di rifornimento delle nuove unità navali alimentate a gas naturale liquefatto, si ritiene necessario operare un ampliamento del sistema dotandolo delle attrezzature di seguito descritte.

Per consentire la realizzazione del laboratorio, Accademia intende procedere all'affidamento della fornitura dell'ampliamento del Sistema di Simulazione Navale, attualmente in uso di Accademia, relativo al Progetto 'LABORATORI ACCADEMIA', CUP: D94D23002030006, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.5 'SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” per un importo massimo complessivo pari ad € 610.000,00 + IVA.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura viene svolta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, esclusivamente con le modalità telematiche utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica eAppaltiFVG accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>.

## 1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: **Accademia Nautica dell'Adriatico**

Indirizzo: **VIA K.L. VON BRUCK 32, 34144 TRIESTE**

Responsabile Unico del Progetto: **Ing. Giovanni Francesco Scolari**

Profilo committente: <https://www.accademianautica.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare e relativi allegati, di seguito elencati:
  - a. Istanza di partecipazione - **Allegato A.1;**
  - b. Modello dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione – **Allegato A.2;**
  - c. (eventuale) Modello per avalimento – **Allegato A.4;**
  - d. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021 – **Allegato A.5;**
  - e. Dichiarazioni per offerta economica – **Allegato E.1;**



c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la formulazione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'area "Messaggi" della RdO, una volta registrati al Portale, da presentarsi **entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura in questione, nella sezione "Allegati dell'Avviso" nonché all'indirizzo internet <https://www.accademianautica.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, tramite e-mail o PEC.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso i sistemi di comunicazione previsti dalla piattaforma telematica eAppaltiFVG all'indirizzo PEC indicato nel momento dell'iscrizione alla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico con la registrazione alla piattaforma e la presentazione dei quesiti/comunicazioni e dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" ad esso riservata ai fini della ricezione delle comunicazioni inerenti alla presente procedura.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

In caso di malfunzionamento della piattaforma la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono



domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Eventuali variazioni relative ai termini endoprocedimentali e, in particolare, alla data/ora/luogo di apertura delle offerte saranno comunicate esclusivamente mediante la piattaforma telematica eAppaltiFVG. Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare eventuali aggiornamenti e/o avvisi inerenti alla presente procedura.**

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata all'affidamento della fornitura dell'ampliamento del Sistema di Simulazione Navale, attualmente in uso di Accademia relativo al Progetto 'LABORATORI ACCADEMIA', CUP: D94D23002030006, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.5 'SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione che deve essere svolta in maniera omogenea ed unitaria e che richiede coordinamento e regia unici da parte di un solo operatore economico al fine del perfetto adempimento.

Lotto	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo complessivo
unico	fornitura ampliamento laboratorio navigazione	48931000-3 Pacchetti informatici di formazione	610.000,00

L'importo complessivo è al netto dell'IVA di legge.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Unione europea – NextGenerationEU per la realizzazione del Progetto 'LABORATORI ACCADEMIA', CUP: D94D23002030006, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.5 'SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.



## **4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

### **4.1. DURATA**

La fornitura dovrà essere ultimata entro e non oltre la data del 31.12.2024.

Alla scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta alla scadenza dei termini contrattuali.

### **4.2. OPZIONI**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Accademia può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **4.3. REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di una fornitura a carattere sostanzialmente "istantaneo" e non continuativo non è prevista l'applicazione della revisione dei prezzi.

## **5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione.

All'interno di un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).





Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Sono** comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **Altre cause di esclusione**

Il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con il DPR 13 aprile 2013, n.62 nonché del Codice dei dipendenti della stazione appaltante costituiscono **causa di esclusione** dalla gara.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a **pena di esclusione**, quanto segue:

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione (compilando la dichiarazione in **allegato A.5**), copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del**

**personale** redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

- **a tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **legge 12/03/1999, n. 68**.

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2022 nel settore



costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **a tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare**, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In sede di verifica dei costi della manodopera, l'operatore economico sarà invitato dal Responsabile del procedimento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara si assumono gli obblighi specifici attinenti al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. **"Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020** e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Come stabilito dall'**art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021**, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata, qualora aggiudicatari, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione





guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice per poter decidere in merito all'esclusione dell'operatore economico.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITA'**

- a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

- b) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad € 1.200.000,00 IVA esclusa.**

Il requisito è riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovvero approvati, alla data del termine per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

### **7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

c) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 2 (due) forniture analoghe** a quella oggetto del presente appalto (fornitura di un laboratorio didattico tecnologico).

È valutabile il servizio iniziato e ultimato nel triennio calendariale sopra indicato, oppure la parte di esso ultimata nello stesso periodo per il caso di servizio iniziato e non ancora ultimato, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla Stazione appaltante nello stesso periodo nel caso di servizio in corso di esecuzione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di cui al **punto 7.1., lett. a), iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;



– ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. c), fatturato globale maturato nel triennio precedente** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. d), forniture analoghe**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3**, devono essere posseduti come di seguito indicato.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.



Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 (cinque) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica in occasione della presentazione dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa altresì che, in mancanza di espressa richiesta in sede di presentazione dell'offerta, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, l'eventuale quota che intendono subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. b) i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio





precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata (nella busta amministrativa), a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00). Si applicano le riduzioni previste al comma 8 dell'art. 106 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, sotto forma di fideiussione in quanto Accademia non ha incaricato alcun istituto di credito del servizio di tesoreria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;



3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

**Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00 euro) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

### 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA



L'offerta da presentare è composta da:

- Busta Virtuale A – “Documentazione amministrativa”;
- Busta Virtuale B – “Offerta tecnica”;
- Busta Virtuale C – “Offerta economica”.

Per poter essere ammessa alla procedura di gara, l'offerta prodotta dall'operatore economico (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere trasmessa alla stazione appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell'Area Visibile agli Operatori Economici - all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere inserita dall'operatore economico sul Portale eAppaltiFVG **entro il termine delle ore 12.00 del giorno 19.02.2024.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Accademia ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle istruzioni presenti nella Piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento



della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte i concorrenti potranno, purché entro e non oltre la data e l'ora di scadenza fissate per la presentazione dell'offerta, anche modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, secondo le modalità indicate nelle "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibili nell'Area Visibile agli Operatori Economici - all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione sul Portale eAppaltiFVG.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.

Ai fini del **soccorso istruttorio** è assegnato al concorrente un **termine di 5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere **chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato**. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate:

Nell'area “**RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA**” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. Si precisa che:





- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, co. 2, lettera g) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

<b>1 bis</b>	<b>Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale</b>
<b>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</b>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<b>Scansione del documento</b>



Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato A.2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica** e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lettere b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.



<b>3</b> DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<b>Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 68 del Codice;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 68 del Codice conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

<b>4</b> <b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>Garanzia provvisoria (art. 53 del Codice)</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<b>Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti</b>  <b>In alternativa:</b>  <b>Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</b>



La garanzia provvisoria dev'essere prodotta con le modalità indicate all'art. 11 del presente Disciplinare.

<p><b>5</b></p> <p>DOCUMENTAZIONE EVENTUALE</p>	<p><b>Documentazione da produrre nel caso di avalimento:</b></p> <p>1) <b>Formulario DGUE elettronico</b> generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI</p> <p>2) dichiarazione modello <b>Allegato A.3bis</b> – Dichiarazione complementare al Formulario DGUE</p> <p>3) dichiarazione modello <b>Allegato A.4</b> - Modello per avalimento (dichiarazioni ex articolo 104 del Codice)</p> <p>4) dichiarazione modello <b>Allegato A.5</b> – Ulteriori dichiarazioni e documentazione per la partecipazione ai sensi dell'art. 47, commi 2,3, 3bis e 4 della Legge 108/2021</p> <p>5 <b>contratto</b> in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p><b>1), 2, 3) e 4)</b> Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria</p> <p><b>5)</b> Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti</p>

In caso di avalimento come regolato dal paragrafo 10 del presente disciplinare, i concorrenti oltre ad allegare il Formulario DGUE elettronico in Allegato A.3 e la dichiarazione complementare al Formulario DGUE, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato A.4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line.

6 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari a **Euro 77,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

7 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<b>Dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021 utilizzando il modello in Allegato A.5</b>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 47 del decreto-legge 77/2021 conv. con mod. dalla legge n. 108/2021.



## 17. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE B “OFFERTA TECNICA”

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma eAppalti la documentazione relativa all'**offerta tecnica** da redigere nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

L'operatore economico, oltre a caricare sulla piattaforma la relazione, dovrà rispondere a tutte le domande presenti all'interno della busta tecnica (SI/NO).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate all'art. 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione:

- a) la relazione tecnica della fornitura offerta;
- b) in caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento;
- c) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e copia della relazione tecnica segretata (resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali).

L'offerta tecnica dovrà essere articolata nei paragrafi contenuti all'interno dell'allegato B “criteri di valutazione dell'offerta tecnica”, rispettando ciascun paragrafo e per ciascuno di essi titolo, tipo di contenuto e limite di pagine.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio 1, 2, 3 dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:

- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso ogni elemento di valutazione 1, 2, 3 ed essere esauriente di per sé solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione del punteggio per il relativo sub-criterio;
- composta da un numero massimo di 50 facciate complessive (nr. 2 per ciascun sub-criterio), numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola e un numero massimo di 50 facciate in fogli formato A3 (nr. 2 per ciascun sub criterio) per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti.

### **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (vedasi all. B):**

**Criterio 1 QUALITA' DELLA FORNITURA** punteggio massimo attribuibile 25

Criterio sub. 1.1 Valutazione di dettaglio della soluzione proposta con particolare riferimento a caratteristiche di completezza didattica, resilienza, scalabilità futura e flessibilità

Verrà valutata la vita attesa del sistema, la possibilità di implementare ampliamenti e aggiornamenti, la complessità tecnica delle operazioni di ampliamento e aggiornamento, il livello di integrazione raggiungibile in operazioni di ampliamento e aggiornamento, il costo aggiuntivo atteso delle operazioni





di ampliamento e aggiornamento rispetto alla costruzione di un sistema ex novo, la riconfigurabilità del sistema.

**Criterio 2 COMPLETEZZA DELLA FORMAZIONE E DELL'ESPERIENZA DIDATTICA** punteggio massimo attribuibile 45

Criterio sub 2.1 Fornitura di ulteriori Scenari di Simulazione esistenti, oltre le caratteristiche minime richieste

3 punti per ogni fornitura aggiuntiva fino a un max di 5 postazioni aggiuntive

Criterio sub 2.2 Fornitura di ulteriori navi simulate gestibili da ponte principale / cubicolo (own ship)

3 punti per ogni fornitura aggiuntiva fino a un max di 5 modelli aggiuntivi

Criterio sub 2.3 Fornitura di ulteriori navi gestite da Istruttore/sistema (target ship)

5 punti per ogni fornitura aggiuntiva fino a un max di 3 forniture aggiuntive

**Criterio 3 SERVIZI AGGIUNTIVI** punteggio massimo attribuibile 10

Criterio sub. 3.1. Garanzia con assistenza remota e on-side -disponibilità ad assistenza e supporto tecnico per periodi superiori ai 60 mesi

2,5 punti per ogni anno di garanzia aggiuntiva fino a un max di 4 anni aggiuntivi

In termini generali l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, nel rispetto del principio di equivalenza **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, l'offerta tecnica – in quanto migliorativa - in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato stessi ai fini dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che quanto proposto nell'offerta tecnica deve essere nella piena disponibilità del concorrente, senza eccezione alcuna e costituisce di per sé una dichiarazione vincolante di impegno dell'operatore economico per il contratto in caso di aggiudicazione.

La presenza nella documentazione che compone l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

Eventuali documenti non richiesti dal presente disciplinare non saranno esaminati e non saranno oggetto di valutazione.

## **18. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE C "OFFERTA ECONOMICA"**

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica", a **pena di esclusione** dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.



<p><b>a</b> DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p><b>“Predisposizione della Busta economica digitale”</b> mediante l’inserimento a video del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Inserimento del ribasso percentuale offerto nell’apposita Sezione</p>

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all’interno dell’area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull’importo della fornitura a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

A seguito di compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità “Invia Risposta” ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall’Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica

compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l’apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità “Salva ed Invia PDF Firmati Caricati”.

**L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.**

<p><b>B</b> DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p><b>Dichiarazioni per offerta economica</b> redatta utilizzando il modello in <b>Allegato E.1</b></p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Documento <b>sottoscritto digitalmente</b> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

Il concorrente, **a pena di esclusione** deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 108, comma 9, del Codice;
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 108, co. 9, del Codice.

Si precisa che il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione della fornitura richiesta, delle spese generali e dell’utile di impresa.

Sono inammissibili, offerte in aumento, condizionate, con riserve, offerte non univoche, espresse in modo indeterminato, equivoche o incomplete.



## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

### 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione presenti all'interno dell'**Allegato B**.

I punteggi indicati con la lettera D costituiscono "punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e quelli indicati con la lettera T costituiscono "punteggi tabellari" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione della presenza o meno dell'elemento richiesto.

### 19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un punteggio sulla base del coefficiente V(a) determinato tramite il metodo del confronto a coppie.

I coefficienti V(a) sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con

approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori (grado di preferenza) attribuiti dai singoli

commissari mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto



Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti

meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi

in confronto, assegnando un punto (di preferenza) ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti di preferenza attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, la somma più alta viene riportata ad un coefficiente  $V(a)_i$  pari ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

**Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie**, la commissione procederà alla valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, attribuendo per ognuno

dei criteri/sub-criteri oggetto di valutazione discrezionale un coefficiente variabile tra "0" (zero) e "1" (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la commissione.

Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

- ottimo = 1,00
- distinto = 0,80
- buono = 0,60
- discreto = 0,40
- sufficiente = 0,20
- insufficiente = 0,00

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è quindi dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ -esimo;

$C_{a_i}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente  $i$ -esimo;

$C_{b_i}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente  $i$ -esimo;

$C_{n_i}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione a;

$P_b$  = peso criterio di valutazione b;

$P_n$  = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.



### 19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE)

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**.

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A \text{ soglia}) \quad = \quad X (A_i / A \text{ soglia})$$
$$C_i \quad (\text{per } A_i > A \text{ soglia}) \quad = \quad X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

- C<sub>i</sub> = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A<sub>i</sub> = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X = 0,90
- A max = valore del ribasso più conveniente

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (15 punti).

### 19.4. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DELL'OFFERTA

In tutte le operazioni di calcolo ed altresì per il punteggio finale sia dell'offerta tecnica che di quella economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P<sub>totale</sub>) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta (tecnica più economica) è di punti 100 (cento). In caso di parità di punteggio complessivo attribuito alle offerte, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.



Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20/02/2024 alle ore 11:00** in seduta telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti, procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica delega che ne facciano richiesta e provvedano ad inviare la documentazione in questione in tempo utile per consentire a Accademia di inviare il link da cui accedere alla seduta pubblica.

Ove necessario la prima seduta pubblica sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica

“Bandi e Avvisi” all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica “Bandi e Avvisi” all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, successivamente, a sbloccare la Busta amministrativa caricata sul Portale dagli operatori economici concorrenti, procedendo alla verifica della conformità della documentazione ivi contenuta. Verrà quindi attivato il soccorso istruttorio ove necessario e si procederà alla successiva ammissione o esclusione dei concorrenti alla fase successiva.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella medesima seduta ove non si rendesse necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio oppure in una successiva seduta pubblica il RUP e la Commissione Giudicatrice, nominata come da disposizione seguente, procederanno a sbloccare la Busta dell'Offerta Tecnica caricata sul Portale dagli operatori economici concorrenti e alla sola verifica formale del contenuto della stessa rispetto ai contenuti del presente disciplinare.

## 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.





La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà quindi a quanto sinteticamente riportato di seguito:

1. esame e valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3. riparametrazione delle offerte.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione renderà visibili a tutti i punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti per il mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;



- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui punteggio economico contenga un ribasso superiore al 20 %.

### **23 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui punteggio economico contenga un ribasso superiore al 20 %.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, EVENTUALE CONSEGNA IN VIA D'URGENZA E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.



Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

**L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.**

**L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.**

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **24.1. EVENTUALE CONSEGNA IN VIA D'URGENZA**

Ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del Codice fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.



L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo art. 17.

## 25. CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi legittimi è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli - Venezia Giulia.

Per le controversie successive alla stipula del contratto è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" - di seguito GDPR -, si informa che nell'ambito di esecuzione del presente contratto verrà effettuato il trattamento dei dati personali e di contatto (dati anagrafici, indirizzi di posta elettronica aziendali, numeri

di telefono aziendali, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione.

Il trattamento dei suddetti dati personali avverrà secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle norme di cui al GDPR, con particolare riferimento agli artt. 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di violazione dei dati personali all'autorità di controllo" e 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato".

I dati personali verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti di Accademia.

Il Titolare del trattamento è: la Accademia Nautica dell'Adriatico, Via Karl Ludwig Von Bruck, 32 34144 Trieste.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giovanni Francesco Scolari

